



Delibera della Giunta Regionale n. 42 del 06/02/2019

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 8 - DIREZIONE GENERALE PER LA MOBILITA'

U.O.D. 92 - STAFF - Funzioni di supporto tecnico-amministrativo

Oggetto dell'Atto:

SERVIZI DEL TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE E LOCALE - MISURE PER L'EFFICIENTAMENTO DEL RAPPORTO TRA RICAVI DA TRAFFICO E COSTI OPERATIVI E PER IL CONTRASTO ALL'EVASIONE TARIFFARIA. DETERMINAZIONI.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a. con D.lgs. 19 novembre 1997, n. 422 emanato in attuazione della L. 15 marzo 1997 n. 59 sul decentramento amministrativo sono state conferite a regioni ed enti locali le funzioni e i compiti amministrativi in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale con qualsiasi modalità effettuati ed in qualsiasi forma affidati, e fissati i criteri di organizzazione dei medesimi;
- b. l'art. 1, comma 2, del predetto Decreto Legislativo prevede che *“sono servizi pubblici di trasporto regionale e locale i servizi di trasporto di persone e merci, che non rientrano tra quelli di interesse nazionale tassativamente individuati dall'articolo 3; essi comprendono l'insieme dei sistemi di mobilità terrestri, marittimi, lagunari, lacuali, fluviali e aerei che operano in modo continuativo o periodico con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite, ad accesso generalizzato, nell'ambito di un territorio di dimensione normalmente regionale o infraregionale”*;
- c. i servizi di trasporto pubblico locale rientrano nella più ampia categoria dei servizi pubblici locali, come definiti dall'art.112 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali);
- d. essi sono altresì qualificabili come servizi di interesse generale, di cui alla lett. h) dell'art. 2 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, quali *“attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale”*, e, nell'ambito di questi ultimi, come servizi di interesse economico generale, di cui alla lett. i) del suddetto articolo, ovvero *“servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato”*;
- e. per effetto della vigente normativa in materia di Trasporto Pubblico Locale (in particolare: regolamento CE n. 1370/07 del 23 ottobre 2007, Decreto Legislativo, 19 novembre 1997, n. 422, legge regionale, 28 marzo 2002, n. 3), nei contratti aventi ad oggetto servizi di trasporto pubblico locale di tipo cd. *net cost*, il costo del servizio è coperto dalle due componenti della compensazione pubblica e dei ricavi da traffico;

PREMESSO, altresì, che

- a. con L.R. 28 marzo 2002 n. 3, emanata in attuazione delle disposizioni di cui al predetto D.lgs. 422/1997 è stato avviato il processo di riforma del trasporto pubblico locale e dei sistemi di mobilità della regione Campania;
- b. l'art. 7 della predetta legge regionale attribuisce alla Regione il compito di determinare i criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, di definire la politica tariffaria e le sue modalità di applicazione, nonché le diverse tipologie di titoli di viaggio e i corrispondenti livelli tariffari, di individuare le azioni di promozione del trasporto pubblico nonché le condizioni e le modalità con cui assegnare risorse finanziarie per concorrere al finanziamento delle agevolazioni tariffarie per categorie sociali deboli;
- c. l'art. 40 della legge regionale n. 3 del 28 marzo 2002, come modificato dall'articolo 1, comma 115, lettera n) della legge regionale 7 agosto 2014, n. 16 e dall'art.1, comma 43, lettera d) della legge regionale 31 marzo 2017, n.10, prevede l'obbligo per l'utente di dotarsi del titolo di viaggio e fissa il sistema di sanzioni per il caso di inottemperanza;
- d. l'art. 19, comma 5, del richiamato D.lgs. n. 422/1997 fissa nella misura dello 0,35 il valore del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi, al netto dei costi di infrastruttura;

PREMESSO, inoltre, che

- BOLLETTINO UFFICIALE della REGIONE CAMPANIA
- Decreto - legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 146, e del 11 Febbraio 2019
- PARTE I Atti della Regione
- a. istituito il Fondo nazionale per il concorso i del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario;
 - b. in particolare, l'art. 27, comma 2, del decreto - legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni in legge 21 giugno 2017, n. 96, prevede che: *"A decorrere dall'anno 2018, il riparto del Fondo è effettuato, entro il 30 giugno di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Il suddetto riparto è operato sulla base dei seguenti criteri: a) suddivisione tra le regioni di una quota pari al dieci per cento dell'importo del Fondo sulla base dei proventi complessivi da traffico e dell'incremento dei medesimi registrato, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, tra l'anno 2014 e l'anno di riferimento, con rilevazione effettuata dall'Osservatorio di cui all'articolo 1, comma 300, della legge 24 dicembre 2007, n. 244...."*;
 - c. tra i possibili criteri di riparto del Fondo Nazionale in argomento, la normativa di settore mira a valorizzare i ricavi da traffico, sia sotto il profilo quantitativo (proventi complessivi) che qualitativo (progressivo incremento del rapporto ricavi da traffico/costi operativi);
 - d. in ragione delle previsioni di cui alla richiamata normativa, i *proventi complessivi da traffico e l'incremento dei medesimi da parte delle aziende esercenti servizi minimi TPL sul territorio regionale* costituiscono elemento rilevante per la determinazione della quota destinata a ciascuna Regione per il finanziamento dei servizi TPL, nonché per il successivo riparto tra gli Enti Locali gestori;
 - e. a tale scopo, la Giunta Regionale è intervenuta con incisive azioni di politica tariffaria che hanno, da un lato, introdotto sul territorio regionale una struttura tariffaria più ampia e flessibile, maggiormente idonea a rispondere alle diverse e variegate esigenze trasportistiche dell'utenza interessata (DGR n. 128 del 30 aprile 2014, come integrata e modificata dalle DD.GG.RR. n. 360 dell'8 agosto 2014 e n. 538 del 10 novembre 2014); dall'altro, agito sul piano della lotta all'evasione tariffaria prevedendo la facoltà, per le Aziende esercenti servizi minimi TPL sul territorio regionale, di procedere alla vendita dei titoli di viaggio a bordo (DGR n. 360/2014), producendo effetti migliorativi in termini di valorizzazione dei ricavi da traffico;

PREMESSO, infine, che

- a. la L.R. n. 5 del 6 maggio 2013 (legge finanziaria regionale 2013) all'art. 1 comma 89 ha individuato la Regione Bacino Unico Ottimale per lo svolgimento dei servizi di TPL ed Ente di governo del medesimo; ai sensi di detto articolo, l'affidamento dei servizi avviene mediante procedure di evidenza pubblica, per l'attuazione delle quali il Bacino unico può essere suddiviso in più lotti individuati dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente competente, con il supporto dell'ACaM, nel rispetto dei criteri e dei principi ispiratori della riforma TPL;
- b. con DGR n. 128 del 30.04.2014 è stata approvata la nuova struttura tariffaria regionale per i servizi di trasporto pubblico locale terrestri;
- c. con DGR n. 793 del 19.12.2017 è stata attivata l'indizione di gara per l'affidamento in concessione, per la durata di anni 10, dei servizi minimi TPL su gomma del bacino regionale avvalendosi di ACaMIR, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 27 comma 12 quater del D.L. 24 aprile 2017 n. 50 convertito con Legge 21 giugno 2017 n. 96, quale stazione appaltante per la gestione della procedura;
- d. la citata delibera 793/2017 ha stabilito, tra l'altro, che fino al subentro dei nuovi soggetti aggiudicatari, Regione, Città Metropolitana di Napoli, Province e Comuni capoluogo proseguano nella gestione dei contratti di servizio in essere nei territori di riferimento, al fine di assicurare la continuità e regolarità dei servizi minimi TPL;
- e. con DGR n. 196 del 04.04.2018 sono state programmate e ripartite agli Enti gestori dei servizi minimi TPL nei territori di competenza le risorse destinate ai servizi minimi TPL per l'anno 2018;
- f. con particolare riferimento ai servizi su gomma, la citata DGR n. 196/2018, in coerenza con le disposizioni dettate dalla DGR n. 793/2017 e tenuto conto degli obiettivi imposti dalla normativa di settore sul piano della qualità e del rapporto costi/ricavi, ha espresso, tra gli altri, indirizzo di procedere all'aggiornamento dei rapporti contrattuali con gli attuali esercenti, anche allo scopo di garantire un più efficace espletamento dei servizi sino al subentro dei nuovi affidatari dei lotti (contratti-ponte);

RILEVATO che

- a. permane una condizione di criticità con riferimento agli indici di incremento del rapporto ricavi/costi, dovuta prevalentemente al fenomeno dell'evasione tariffaria, diffuso su tutto il territorio regionale;
- b. sussiste pertanto un interesse pubblico specifico, funzionale – tra l'altro – alle previsioni di cui al citato art. 27 del DL n. 50/2017 e ss.mm.ii., alla individuazione di ulteriori e più efficaci azioni di contrasto al fenomeno delle condotte di evasione o di elusione tariffaria da parte dell'utenza dei servizi TPL su gomma;
- c. a tale scopo, è stata avviata dalla Direzione Generale per la Mobilità una indagine conoscitiva presso le aziende titolari di contratto di servizio TPL con la Regione Campania, nonché presso gli Enti Locali gestori di servizi minimi, volta a monitorare le iniziative e le misure adottate dagli esercenti per fronteggiare l'evasione ed elusione tariffaria;
- d. gli esiti dell'indagine e le criticità connesse, in una con le possibili azioni di intervento, sono state discusse ed approfondite in sede di incontro con le Associazioni di categoria, ACaMIR, Consorzio UnicoCampania in data 11.12.2018, nonché con le Aziende ANM, AIR, BUSITALIA, CTP, EAV in data 21.12.2018;
- e. nel corso dei predetti incontri, ferma la disciplina sanzionatoria di cui al richiamato art. 40 della legge regionale n. 3/2002, è stata condivisa la necessità di rafforzare, nell'ambito del trasporto extraurbano ed urbano, le misure di contrasto all'evasione tariffaria già in vigore, e di introdurre al contempo nuove misure al fine di ridurre efficacemente il fenomeno;

RILEVATO, altresì, che

- a. ai sensi dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3, introdotto dal comma 115 lett. h) della Legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014, (comma 1) la Regione e gli enti locali interessati, con il supporto di ACaMIR, sono titolari di funzioni di vigilanza e di controllo sulle Aziende per l'accertamento della regolarità e qualità dei servizi di trasporto pubblico;
- b. il comma 2 dell'art. 31 bis della Legge Regionale 28 marzo 2002, n. 3 prevede che, allo scopo di effettuare la vigilanza di cui al comma 1 sono acquisiti presso le aziende affidatarie dati e informazioni tecnico-economici, anche mediante ispezioni e verifiche;
- c. la medesima norma stabilisce che l'individuazione dei dati e delle informazioni, nonché delle modalità e dei termini relativi alle ispezioni ed alle verifiche sono disciplinati con atto di Giunta regionale;
- d. con Delibera di Giunta regionale n. 183 del 14.04.2015, sono state dettate le relative disposizioni attuative, prevedendo, tra l'altro, quali dati oggetto delle verifiche ispettive presso le Aziende esercenti i servizi di Trasporto Pubblico Locale, tutti i documenti amministrativi e contabili in cui possono essere rilevati i ricavi ed i costi di esercizio relativi ai contratti di Trasporto Pubblico Locale;
- e. il comma 4 bis dell'art. 7 della legge regionale n. 3/2002, inserito dall'art. 9, comma 1, della legge regionale 2 agosto 2018, n. 26, individua il Consorzio UnicoCampania, consorzio con attività esterna ai sensi dell'articolo 2602 e seguenti del codice civile, quale ente gestore dell'Integrazione tariffaria regionale e delle agevolazioni tariffarie;

RITENUTO

- a. al fine dell'efficientamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi ed al fine altresì di favorire la lotta all'evasione/elusione tariffaria da parte dell'utenza dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale sul territorio regionale, di dover individuare ulteriori misure di contrasto al fenomeno, da recepire nei rapporti in essere con gli esercenti, come di seguito:
 - a.1. previsione, per le aziende esercenti i servizi, della facoltà di affidare le attività di cui all'art. 40, commi 10 e 15, della L. R. n. 3/2002 (controlleria, prevenzione, contestazione, accertamento di violazioni) al personale avente la qualifica di agente di polizia amministrativa e/o alle guardie giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privati;
 - a.2. obbligo degli esercenti di comunicazione all'Ente committente del programma mensile di controlleria, almeno un mese prima dello svolgimento del programma medesimo;
 - a.3. obbligo degli esercenti di vendita del titolo di viaggio a bordo autobus, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, nelle modalità già individuate dalla richiamata DGR n. 360 del 08.08.2014, restando

- a.4. obbligo - con riguardo ai servizi del trasporto pubblico regionale e locale su gomma nel percorso extraurbano - della salita dei passeggeri esclusivamente dalla porta anteriore del veicolo, previo controllo della regolarità del titolo di viaggio da parte del conducente o del validatore e discesa esclusivamente dalla porta posteriore o da quella centrale se l'autobus è a tre porte, nel rispetto delle esigenze di sicurezza;

RITENUTO altresì

- a. di dover prevedere l'obbligo per le Aziende esercenti servizi del trasporto pubblico regionale e locale e per il Consorzio Unico Campania, per quanto di rispettiva competenza, di relazionare all'Ente committente, alla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità ed all'ACaMIR, con cadenza semestrale, sull'andamento dell'introito da tariffa, e sulle misure e sulle strategie adottate per la lotta all'evasione e all'elusione tariffaria, nonché la previsione di analoga relazione in capo agli Enti locali gestori nei confronti della Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità e dell'Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti (ACaMIR);
- b. di dover integrare gli indirizzi espressi dalle DGR n. 384/2018 e DGR n. 597/2018, prevedendo, in coerenza con i principi richiamati dalla delibera ART n. 49/2015, che le modalità di adeguamento delle tariffe seguano il tasso di inflazione;

VISTI

- a. il Decreto Legislativo 19 novembre 1997, n. 422;
- b. il Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;
- c. il Regolamento CE n. 1370/2007;
- d. la Legge regionale 28 marzo 2002, n. 3;
- e. la Legge regionale 2 agosto 2018, n. 26;
- f. la Delibera di Giunta Regionale n. 360 del 08.08.2014;
- g. la Delibera di Giunta regionale n. 183 del 14.04.2015;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta Regionale a voti unanimi

DELIBERA

1. di adottare, al fine dell'efficientamento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi e di favorire la lotta all'evasione/elusione tariffaria da parte dell'utenza dei servizi del trasporto pubblico regionale e locale sul territorio regionale, le misure di contrasto di seguito indicate:
- 1.1. previsione, per le aziende esercenti, della facoltà di affidare le attività di cui all'art. 40, commi 10 e 15, della L. R. n. 3/2002 (controlleria, prevenzione, contestazione, accertamento di violazioni) al personale avente la qualifica di agente di polizia amministrativa e/o alle guardie giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente ad istituti di vigilanza privati;
- 1.2. obbligo degli esercenti di comunicazione all'Ente committente del programma mensile di controlleria, almeno un mese prima dello svolgimento del programma medesimo;
- 1.3. obbligo degli esercenti di vendita del titolo di viaggio a bordo autobus nelle modalità già individuate dalla richiamata DGR n. 360 del 08.08.2014, nel rispetto delle esigenze di sicurezza, restando impregiudicato l'obbligo sanzionatorio dei soggetti sprovvisti di valido titolo di viaggio, in presenza dei relativi presupposti;
- 1.4. obbligo - con riguardo ai servizi del trasporto pubblico regionale e locale su gomma nel percorso extraurbano - della salita dei passeggeri esclusivamente dalla porta anteriore del veicolo previo controllo della regolarità del titolo di viaggio da parte del conducente o del validatore e discesa esclusivamente dalla porta posteriore o da quella centrale se l'autobus è a tre porte, nel rispetto delle esigenze di sicurezza;
- 1.5. obbligo per le Aziende esercenti i servizi e per il Consorzio Unico Campania, per quanto di rispettiva competenza, di relazionare all'Ente committente ed alla Regione Campania – Direzione Generale per la Mobilità, con cadenza semestrale, sull'andamento dell'introito da tariffa, sulla rispondenza dello stesso alle previsioni di legge e sulle misure e sulle strategie adottate per la lotta all'evasione e all'elusione tariffaria;

- BOLLETTINO UFFICIALE
della REGIONE CAMPANIA
- n. 7 del 11 Febbraio 2019
- PARTE I
- Atti della Regione
2. **adottare le misure di cui ai punti che precedono nell'ambito dei rapporti in essere con i servizi del trasporto pubblico regionale e i Comuni della Regione Campania;**
Direzione Generale per la Mobilità di adottare gli atti consequenziali;
 3. **di integrare gli indirizzi espressi dalle DGR n.384/2018 e DGR n.597/2018, prevedendo, in coerenza con i principi richiamati dalla delibera ART n. 49/2015, che le modalità di adeguamento delle tariffe seguano il tasso di inflazione;**
 4. **di inviare il presente provvedimento all'Ufficio di Gabinetto del Presidente, alla Direzione Generale per la Mobilità, alla Città Metropolitana di Napoli, alle Province di Salerno e Avellino, ai Comuni di Napoli, Salerno, Avellino, Benevento, all'ACaMIR, al Consorzio Unico Campania, al BURC per la pubblicazione.**